



**COMUNE DI ARENZANO**  
**PROVINCIA DI GENOVA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
(delibera consiglio comunale n. 16 del 22/05/2006)

**DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SUGLI IMMOBILI**  
**(ICI)**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### ARTICOLO 1

##### OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del DLgs 15/12/1997, nr. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/12/1992 nr. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO II

### NORME ANTIELUSIVE

#### ARTICOLO 2

##### AREE FABBRICABILI:DEROGHE

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati dall'art. 9, comma 1, del DLgs. 30/12/1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

#### ARTICOLO 3

##### IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del DLgs 30/12/1992, nr. 504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

## TITOLO III

### NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE

#### ARTICOLO 4

##### FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'Imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento, ovvero se antecedente dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## ARTICOLO 5

### VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## ARTICOLO 6

### LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza, limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso condominiale nel quale è sita l'abitazione principale oppure il garage o posto auto non ubicato nello stesso edificio o complesso condominiale purché risulti asservito all'abitazione principale sull'atto notarile di provenienza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito dal DLgs 30/12/1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

## ARTICOLO 7

### IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali con applicazione dell'aliquota ridotta per queste prevista.
2. Il superiore beneficio è rapportato al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se la residenza si è protratta per almeno 15 giorni.

## ARTICOLO 8

### ALLOGGIO NON LOCATO

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto, non locata, né data in comodato a terzi.

## TITOLO IV

### LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

#### ARTICOLO 9

##### INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23/12/1996, n. 662, e dall'art. 59, comma 1, lettera p) del DLGS 15/12/1997, nr. 446, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi e progetti volti al recupero di evasione/elusione fiscale. Tali compensi saranno erogati, mediante costituzione di fondo interno, secondo una percentuale delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento fissata annualmente, da ripartire tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività.

## TITOLO V

### RISCOSSIONE

#### ARTICOLO 10

##### DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. La Giunta Comunale, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento e la rateizzazione del versamento dell'imposta in scadenza in caso di:
  - a) calamità naturali di grave entità;
  - b) gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 11

##### ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

#### ARTICOLO 12

##### FORMALITA'

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
  - e' ripubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio;
  - è inviato, con delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 52, comma 2, del DLgs 15/12/1997, nr. 446, contestualmente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare del Ministero della Finanze n. 101/E del 17/04/1998.